

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Lochner dott.ssa Paola
(firmato digitalmente)

Esente in modo assoluto
dall'imposta di bollo ai sensi
dell'art. 16 della Tabella all. B) del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. Atti Privati

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO , CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, STREMBO, E TRE VILLE, FRAZIONE RAGOLI II PARTE, PER SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE.----

* * * * *

Tra i Signori:-----

1. CEREHINI MICHELE, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso il Comune di Pinzolo - CF. 00286690227 - il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Pinzolo, in esecuzione della delibera consiliare nr. ____ del _____;
2. POVINELLI ARTURO nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Carisolo , il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Carisolo c.f. _____(TN) in esecuzione della delibera consiliare n. ____ dd. _____;
3. MASE' JOSEPH, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Giustino , il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Giustino c.f. _____(TN) in esecuzione della delibera consiliare n. ____ dd. _____;
4. BELTRAMI ENRICO nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Massimeno , il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Massimeno c.f. _____(TN) in esecuzione della delibera consiliare n. ____ dd. _____;
5. BOTTERI GUIDO, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Strembo , il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Strembo c.f. _____(TN) in esecuzione della delibera consiliare n. ____ dd. _____;
- 6.. LEONARDI MATTEO nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Tre Ville , il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tre Ville frazione Ragoli II parte (Madonna di Campiglio) c.f. _____(TN) in esecuzione della delibera consiliare n. ____ dd. _____;

P R E M E S S O

- che, con rispettive deliberazioni degli organi comunali competenti, le Amministrazioni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Strembo e Tre Ville per la frazione di Ragoli, hanno approvato la stipulazione del presente atto; -----

C I O ' P R E M E S S O

- ai sensi dell'art. 35 del testo unico del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr.3, fra gli intervenuti sopra citati, si conviene e si stipula quanto segue:-----

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Pinzolo ed i Comuni di Carisolo, Giustino, Massimeno, Strembo e Tre Ville frazione Ragoli II parte (Madonna di Campiglio) per lo svolgimento nell'ambito dei rispettivi territori comunali del Servizio di

accalappiamento cani ai sensi del D.P.P. 20.09.2013 n. 25-125/Leg, della Legge quadro 14.08.1991 n. 281 e della L.P. 28.03.2012 n. 4, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.-----
Il Comune di Pinzolo assume il ruolo di ente capofila nella gestione del servizio, sia con riferimento alla materiale cattura e custodia temporanea degli animali reuperati, sia con riferimento a possibili convenzioni con soggetti idonei ad ospitare stabilmente, curare ed eventualmente riassegnare gli stessi a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento o associazioni protezioniste.-----

Art. 2

Nello svolgimento del ruolo di capofila il Comune di Pinzolo provvederà:--

- ad individuare un soggetto idoneo cui affidare sia il servizio di cattura e custodia temporanea degli animali (cani) randagi che la gestione delle colonie feline e stipulare con lo stesso idonea convenzione per la miglior gestione del servizio, esercitando contestualmente la vigilanza ed il controllo sull'operato di tale soggetto;
- ad assicurare un rifugio per gli animali catturati, dotato dei requisiti normativamente previsti ed idoneo ad accogliere gli animali randagi catturati per il riconoscimento, l'eventuale contatto del proprietario e la custodia temporanea in condizioni igieniche e sanitarie adeguate;-----
- stipulare convenzione con associazione protezionistica da individuare, anche a nome dei Comuni di aderenti, per garantire il trasporto degli animali catturati, e il cui proprietario non sia stato rinvenuto entro termini adeguati, presso strutture meglio idonee ad ospitare per tempi medio lunghi ed in grado eventualmente di procurare agli stessi un nuovo proprietario;-----
- tenere un registro di tutti i rinvenimenti per territorio di competenza nonché rendicontare i costi di gestione del servizio annualmente e suddividerli secondo gli accordi di cui agli articoli seguenti;-----
- stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne i Comuni per eventuali danni causati a cose o persone dagli animali randagi prima, durante o successivamente alla cattura;-----
- convocare periodiche riunioni tra i Comuni partecipanti per il miglior andamento del servizio stesso;-----
- comunicare ed informare, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale dell'istituzione del servizio e delle procedure e modalità adottate al fine di renderlo massimamente fruibile alla popolazione residente e non, soprattutto nei periodi di più alto afflusso turistico nel quale si rendono più evidenti le esigenze di istituzione del servizio.-----

Il Comune di Pinzolo assume inoltre il ruolo di ente capofila anche in merito ad ulteriori iniziative sempre in ambito di accalappiamento animali randagi e protezione animali.-----

Art. 3

I Comuni di Carisolo, Giustino, Massimeno, Strembo e Tre Ville, garantiscono la loro collaborazione nell'istituzione e gestione del servizio nell'ambito del rispettivo territorio e si impegnano inoltre a partecipare alle spese per l'istituzione e la gestione del servizio nei termini e condizioni nel prosieguo delineate.-----

Art. 4

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, fino al 31.12.2023.

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il Comune recedente dovrà corrispondere una penale pari alla corresponsione della quota parte del costo di gestione per il periodo rimanente.

Le eventuali modifiche sostanziali che dovessero essere apportate dovranno essere assunte dai consigli comunali. In caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano, regoleranno le questioni economiche inerenti la dismissione del servizio.-

Per le modifiche dei termini economici della convenzione saranno competenti le relative Giunte comunali -----

Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.-----

Art. 5

I Comuni partecipanti al Servizio si impegnano a compartecipare alle spese di gestione dello stesso **con una quota a consuntivo in proporzione alla popolazione residente alla data del 31.12 di ciascun anno.** I Comuni aderenti si impegnano a corrispondere il costo per intero dell'intervento di accalappiamento dell'animale ritrovato sul territorio di competenza e delle relative spese di mantenimento e cura sia presso il rifugio temporaneo predisposto dal Comune di Pinzolo, sia presso altra struttura ove l'animale dovrà rimanere per più lungo tempo in base alle convenzioni all'uopo stipulate dal Comune di Pinzolo anche a nome dei Comuni stessi aderenti. Dalle quote di competenza dei Comuni verranno decurtate quelle versate dai privati in caso di restituzione dell'animale al proprietario con versamento da parte dello stesso degli oneri sostenuti per la cattura e la custodia dell'animale rinvenuto sul rispettivo territorio.-----

Restano a carico del Comune di Pinzolo le spese per l'acquisto delle attrezzature per la cattura e tutte le spese per occorrenti per l'approntamento, l'adeguamento ed il mantenimento della struttura ospitante secondo le vigenti normative provinciali.-----

Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla vigente legislazione in materia, che rimangono in capo ai singoli Enti.-----

Art. 6

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della conferenza dei Sindaci.-----

Art. 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura vengono assunte a carico dei Comuni firmatari in proporzione alla partecipazione al servizio di cui all'art. 5.-----

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto l'istituzione e gestione del servizio di accalappiamento animali randagi non costituisce prestazione patrimoniale alle controparti bensì esecuzione di obblighi generali derivanti agli enti locali dalle disposizioni della normativa provinciale e statale in materia.-----

Letto, approvato e sottoscritto:-----

Pinzolo, lì

COMUNE DI PINZOLO - Il Sindaco
- ing. Michele Cereghini-

Carisolo, lì

COMUNE DI CARISOLO - Il Sindaco
- rag. Arturo Povinelli-

Giustino, lì

COMUNE DI GIUSTINO - Il Sindaco
- dott. Joseph Masé-

Massimeno, lì

COMUNE DI MASSIMENO - Il Sindaco
- Beltrami Enrico-

Strembo, lì

COMUNE DI STREMBO - Il Sindaco
- Giudo Botteri-

Tre Ville, lì

COMUNE DI TRE VILLE - Il Sindaco
-Matteo Leonardi-